

**COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI A FAVORE  
DELLE ZONE E DELLE POPOLAZIONI COLPITE DALLE ALLUVIONI**

**II.**

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 APRILE 1952**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TREMELLONI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	7
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Nuova assegnazione di spesa per l'attuazione della legge 10 gennaio 1952, n. 9, concernente provvidenze in favore delle zone disastrose dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Puglia e Campania. (2620) . . . . .	7
PRESIDENTE . . . . .	7, 8, 9
GARLATO, <i>Relatore</i> . . . . .	7, 8
CESSI . . . . .	8
MICELI . . . . .	8, 9
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	8, 9
MATTEUCCI . . . . .	9
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	9

**La seduta comincia alle 11,15.**

MICELI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Cessi sostituisce, per la odierna seduta, il deputato Mancini.

**Discussione del disegno di legge: Nuova assegnazione di spesa per l'attuazione della legge 10 gennaio 1952, n. 9, concernente provvidenze in favore delle zone disastrose dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Puglia e Campania. (2620).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuova assegnazione di spesa per l'attuazione della legge 10 gennaio 1952, n. 9, concernente provvidenze in favore delle zone disastrose dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Puglia e Campania.

Invito il relatore, onorevole Garlato, a svolgere la sua relazione.

GARLATO, *Relatore*. Sarò brevissimo, perché l'argomento è di una chiarezza estrema.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, con legge 10 gennaio 1952, n. 9, furono dettate norme per speciali provvidenze in favore delle zone disastrose dalle alluvioni e dalle mareggiate dell'estate e dell'autunno del 1951.

L'articolo 6 di quella legge prevede lo stanziamento di venti miliardi, ma stabilisce anche che, per altre eventuali occorrenze, si può provvedere con il ricavato del prestito pubblico autorizzato con la legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

Ora, in seguito agli accertamenti fatti attraverso indagini più accurate, il Ministero

## COMMISSIONE SPECIALE (ZONE ALLUVIONATE) — SEDUTA DEL 30 APRILE 1952

dei lavori pubblici ha rilevato che i danni ammontano a circa 70 miliardi. Si rende necessario, pertanto, porre a disposizione del Ministero dei lavori pubblici l'ulteriore somma di cinquanta miliardi; ciò che appunto dispone il disegno di legge oggi al nostro esame.

L'articolo 1 stabilisce il termine di presentazione delle domande per la concessione dei contributi; l'articolo 2 autorizza la spesa dei 50 miliardi; l'articolo 3 ripartisce la spesa, che graverà sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per venti miliardi nell'esercizio finanziario corrente e per trenta miliardi nell'esercizio finanziario 1952-53; l'articolo 4 stabilisce che all'onere vien fatto fronte con parte del ricavato del prestito pubblico cui ho accennato ed infine l'articolo 5 autorizza il Ministro per il tesoro ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Propongo, quindi, onorevoli colleghi, di approvare, senza modificazioni, il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**CESSI.** Desidererei un chiarimento. Questo nuovo stanziamento è inteso a risolvere problemi di ordine generale, oppure si riferisce esclusivamente a risarcimenti di natura più o meno contingente?

**GARLATO, Relatore.** Si riferisce a tutte le providenze di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 9.

**CESSI.** Ne sono lieto. Non dovete dimenticare, onorevoli colleghi, che si presenta un serio pericolo: l'acqua del mare ha reso in qualche zona impossibile il deflusso dei canali; ne è conseguita una elevazione del livello delle acque nei canali interni che, non essendo ancora sufficientemente riparati hanno causato la tracimazione degli argini e canali sussidiari e collaterali.

L'acqua ha superato gli argini e ha invaso molte terre che già erano state bonificate.

Desidero perciò richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sul fatto che a volte basta un piccolo incidente per provocare nuovi danni, come è avvenuto a Donata, Contarina e Loreo.

Si presenta, quindi, una necessità inderogabile; rafforzare gli argini diretti a mare e quelli di protezione onde evitare ai contadini di dover sempre fronteggiare le tracimazioni con dei covoni di paglia, la cui efficacia è effimera e provvisoria.

La mia raccomandazione più viva è, pertanto, rivolta all'onorevole Ministro perché egli impartisca le opportune disposizioni affin-

ché i lavori di protezione vengano accelerati al massimo, soprattutto in questo momento, che, in conseguenza delle piene primaverili, è fra i più pericolosi.

**MICELI.** Desidero soltanto chiedere all'onorevole Ministro se egli è in grado di fornirci elementi tali da essere, non dico rassicurati, ma per lo meno illuminati circa le affermazioni secondo cui i danni ascenderebbero a 70 miliardi e, per conseguenza, lo stanziamento di altri 50 miliardi possa effettivamente risultare sufficiente al fabbisogno. Chiedo questo per un duplice ordine di motivi: prima di tutto perché, dal ricavato del prestito, si pensa di distrarre, per scopi diversi, una cifra notevole che supera i 30 miliardi; in secondo luogo perché, se lo stanziamento avviene globalmente, esso riguarda non solo la riparazione dei danni a completo carico dello Stato per le opere pubbliche ma anche i contributi da dare ai privati per la riparazione di case. È logico perciò che, siccome la percentuale è variabile a seconda della disponibilità, i diversi uffici daranno una percentuale maggiore o minore a seconda delle disponibilità.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**ALDISIO, Ministro dei lavori pubblici.** Per quanto riguarda la questione del rinforzo degli argini, che preoccupa particolarmente l'onorevole Cessi, debbo dire che molti di questi argini sono di competenza dei consorzi e finora non si è potuto intervenire efficacemente in quanto le acque ancora invadevano certe zone. Tuttavia, i fondi sono stanziati e il Consorzio è all'opera per la sistemazione generale di tutte le zone. Se durante i lavori avvengono degli inconvenienti, come quelli segnalati dall'onorevole Cessi, si tratta purtroppo di inconvenienti previsti; dobbiamo ritenerci fortunati se l'andamento dei lavori ha potuto seguire un corso tale da consentirci oggi di annunciare che la liberazione di tutte le terre dalle acque sarà un fatto compiuto entro il mese di maggio e non, come era stato previsto, entro il mese di settembre.

All'onorevole Miceli rispondo che la valutazione dei danni è stata fatta dal Ministero su segnalazioni dei vari Provveditorati. Noi abbiamo tratto le conclusioni dai dati che ci sono stati forniti: e le conclusioni sono che ai venti miliardi se ne debbono aggiungere ancora cinquanta. Posso infatti assicurarvi che cinquanta miliardi sono sufficienti per venire incontro a tutti i bisogni.

## COMMISSIONE SPECIALE (ZONE ALLUVIONATE) — SEDUTA DEL 30 APRILE 1952

MATTEUCCI. Vorrei sapere perché lo stanziamento di 50 miliardi è diviso nel 1951 e nel 1952.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Veramente la divisione non è stata fatta dal mio Ministero ma da quello del tesoro. Comunque, essa è giustificata dal fatto che, trovandoci alla vigilia dell'esercizio 1952-53, era opportuno evitare un residuo passivo di 30 miliardi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 lettera *h*) ed *i*), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, debbono essere presentate all'Ufficio del Genio civile competente per territorio entro il 31 dicembre 1952.

(È approvato).

## ART. 2.

In applicazione dell'articolo 6, ultimo comma, della legge 10 gennaio 1952, n. 9, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 50 miliardi per l'attuazione delle disposizioni contenute nella predetta legge.

(È approvato).

## ART. 3.

La spesa di cui al precedente articolo, sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lire 20 miliardi nell'esercizio 1951-52 e per lire 30 miliardi nell'esercizio 1952-53.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

(È approvato).

## ART. 4.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo 2 si fa fronte con parte del ricavato del prestito pubblico autorizzato con legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

(È approvato).

## ART. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio le occorrenti variazioni con propri decreti, con i quali saranno stabilite anche le somme da destinare agli oneri di

carattere generale dipendenti dall'esecuzione delle opere autorizzate con la legge 10 gennaio 1952, n. 9.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

MICELI. Prima di procedere alla votazione finale, vorrei precisare che quanto l'onorevole Ministro ha detto non riguarda precisamente l'oggetto della mia richiesta. Assieme agli altri colleghi del mio gruppo, desidereremmo perciò dal Ministro, come cortesemente ha fatto altre volte, che egli mettesse a disposizione della Commissione, non certamente in questo momento, ma quando ne avrà la possibilità, quanto risulta agli uffici competenti; e cioè una suddivisione della valutazione dei danni per categoria e per regione.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Non ho alcuna difficoltà a farlo.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Nuova assegnazione di spesa per l'attuazione della legge 10 gennaio 1952, n. 9, concernente provvidenze in favore delle zone disastrose dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Puglia e Campania » (2620):

Presenti e votanti . . . . .	13
Maggioranza . . . . .	7
Voti favorevoli . . . . .	13
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Biasutti, Cappugi, Cessi, Colitto, Garlato, Gatto, Matteucci, Miceli, Polano, Sailis, Salizzoni, Tremelloni, Valandro Gigliola.

**La seduta termina alle 12,15.**